


# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Presidenza

 **Consiglio regionale del Veneto**  
U del 06/12/2011 Prot.: 0017445 Titolario 2.17.2  
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente  
del Senato della Repubblica  
Sen. Renato Schifani  
Piazza Madama


00186 - ROMA



**Oggetto:** Risoluzione relativa a "Osservazioni sulle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recanti il quadro legislativo della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020 e sulla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio recante disposizioni comuni relative ai fondi strutturali compresi nel quadro strategico comune, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge n. 11 del 2005 e controllo di sussidiarietà ai sensi del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona".  
Deliberazione del Consiglio regionale n. 96 del 30.11.2011.

Si trasmettono, in allegato, le osservazioni dell'Assemblea legislativa della Regione del Veneto approvate all'unanimità con la deliberazione indicata in oggetto, per l'inoltro alle competenti commissioni parlamentari, al fine di permettere un efficace esame parlamentare in merito al rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
  
(Clodovaldo Ruffato)

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701310 *tel*  
+39 041 5221898 *fax*  
presidenza@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## IX LEGISLATURA

86ª Seduta pubblica – Mercoledì 30 novembre 2011

Deliberazione n. 96

OGGETTO: RISOLUZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BENDINELLI, LARONI, AZZALIN, PERARO, POSSAMAI, BORTOLI, BOTTACIN, BERLATO SELLA, BASSI, TOSATO, CONTA, MAROTTA, CAPPON, CORAZZARI, TIOZZO, PIGOZZO, BONFANTE, BOND, REOLON, RUFFATO, FRANCHETTO, BOTOLUSSI E PETTENÒ RELATIVA A “OSSERVAZIONI SULLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTI IL QUADRO LEGISLATIVO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC) PER IL PERIODO 2014-2020 E SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE AI FONDI STRUTTURALI COMPRESI NEL QUADRO STRATEGICO COMUNE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 11 DEL 2005 E CONTROLLO DI SUSSIDIARIETÀ AI SENSI DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA”.

(Risoluzione n. 25)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

#### PREMESSO CHE:

- l'articolo 117 della Costituzione, come riformato nel 2001, non solo ha affermato che lo Stato e le regioni esercitano il potere legislativo “nel rispetto dei principi costituzionali e gli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario” e ha dato rilievo costituzionale ai rapporti delle regioni con l'Unione europea (UE), inserendoli tra le materie di legislazione concorrente, ma ha altresì disciplinato la partecipazione delle regioni nelle materie di loro competenza alle decisioni volte alla formazione degli atti comunitari, per lungo tempo riservate alla competenza esclusiva dello Stato, in tal modo configurando nella fase c.d. “ascendente” un ruolo regionale inedito e di alto profilo. Inoltre, sempre con la riforma costituzionale del 2001, ha trovato riconoscimento costituzionale la partecipazione delle regioni nella fase discendente;
- le leggi ordinarie, con cui è stata data attuazione alla riforma del 2001, sono come noto la legge 5 giugno 2003, n. 131 (meglio nota come legge La Loggia) e la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (nota come legge Buttiglione), a seguito delle quali numerose regioni italiane hanno adottato norme di procedura per regolare gli aspetti interni della partecipazione;

- l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 (che compie un esplicito riconoscimento dei livelli regionale e locale nel quadro giuridico e istituzionale della UE) ha realizzato un'ulteriore apertura alle esigenze specifiche delle regioni. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione europea dovrà tener conto dell'impatto delle proprie proposte legislative - in particolare delle direttive - sulla legislazione regionale, mentre le assemblee regionali con potere legislativo parteciperanno alla verifica del corretto esercizio delle competenze a livello europeo (controllo della sussidiarietà, c.d. "early warning system");

- riconoscendo che fosse giunto ormai il momento che anche il Veneto assumesse un ruolo più allineato all'importanza assegnata alle regioni, agendo negli spazi previsti dalla Costituzione nella riforma del 2001, dalle norme statali e dal nuovo contesto previsto dal Trattato di Lisbona, la Regione del Veneto, con legge regionale del 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea", ha recentemente adottato norme di procedura che, riformando la preesistente disciplina regionale risalente agli anni novanta, regolano gli aspetti interni della partecipazione della Regione del Veneto alla formazione e attuazione degli atti normativi europei;

- il concreto avvio della legge regionale n. 26 del 2011 è tuttavia condizionato dall'adeguamento del regolamento interno del Consiglio regionale che, secondo quanto previsto dall'articolo 16, dovrà definire le relative disposizioni procedurali e organizzative;

CONSIDERATO che nell'ambito della succitata procedura multilivello è pervenuto all'Assemblea legislativa del Veneto il pacchetto di proposte di regolamenti che recano gli elementi fondanti del quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020 composto in particolare della:

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune - COM(2011) 625 definitivo del 17 ottobre 2011;
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) - COM(2011) 626 definitivo del 17 ottobre 2011;
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) COM(2011) 627 definitivo del 17 ottobre 2011;
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune -COM(2011) 628 definitivo del 17 ottobre 2011;
- proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - COM(2011) 629 definitivo del 17 ottobre 2011;
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 - COM(2011) 630 definitivo del 18 ottobre 2011;
- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori - COM(2011) 631 definitivo del 18 ottobre 2011;

CONSIDERATO ALTRESÌ che per quanto riguarda lo sviluppo rurale, i relativi programmi risultano inseriti in un'unica cornice programmatica che include anche il Fondo di sviluppo regionale, il Fondo sociale, il Fondo di coesione (gestiti in Italia da Ministero dello sviluppo economico) e il futuro Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca e che pertanto risulta necessario tener conto anche della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 - COM(2011) 615 definitivo del 10 ottobre 2011;

VALUTATO CHE:

- si tratta di misure strategiche che determineranno un forte impatto per l'agricoltura, le foreste e le zone rurali del Veneto i cui effetti sono destinati ad ampliarsi tenuto conto della grave fase di crisi economica che sta attraversando il Paese e l'Europa intera;
- è la prima volta che il Consiglio regionale si trova a prendere parte alla procedura c.d. di allerta precoce ("early warning");
- si tratta di cogliere le opportunità offerte dal processo di integrazione europea per meglio adattarlo alle specificità e ai bisogni del territorio regionale, per contribuire a rafforzare la dimensione democratica dell'Unione e per favorire una migliore attuazione ed efficacia della legislazione unionale;
- già in occasione del Consiglio regionale straordinario sui problemi del settore agricolo del 30 marzo 2011 entrambe le risoluzioni presentate (n. 16 e 17) richiama l'Assemblea regionale a esercitare le proprie funzioni di indirizzo riguardo la definizione di proposte comuni e condivise sulla nuova politica agricola comune (PAC) per il periodo di programmazione 2014-2020;

CONSIDERATA la rilevanza delle proposte di atti legislativi europei e i tempi ristretti consentiti dalle procedure definite a livello europeo e nazionale per la formulazione delle relative osservazioni;

RITENUTO che pur nelle more dell'adeguamento del regolamento del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 26 del 2011, sia comunque opportuno inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea;

TENUTO CONTO CHE:

- la Conferenza delle regioni e delle province autonome, con il documento del 28 ottobre 2010, aveva formulato una serie di osservazioni per la definizione della posizione italiana sul futuro della PAC dopo il 2013 in vista del negoziato comunitario;
- nel dibattito pubblico promosso in occasione della Conferenza regionale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, svoltasi tra ottobre 2010 e febbraio 2011 su iniziativa dell'Assessore regionale all'agricoltura cui ha partecipato in modo attivo il partenariato economico, sociale e ambientale nonché le associazioni dei consumatori, era già stata delineata una prima posizione del Veneto rispetto alle prospettive della PAC 2020, con la formulazione di alcune priorità strategiche per il settore agricolo e rurale;

RILEVATO infine che il pacchetto di misure di riforma della PAC, compresa la riforma del quadro di sostegno comune (QSC) relativa al sostegno di tutti i fondi strutturali, è costituito complessivamente da otto proposte di regolamento molto complesse e strettamente collegate tra di loro e che, di conseguenza, ferma restando l'analisi della riforma nel suo complesso, sono state evidenziate specifiche osservazioni di merito che attengono maggiormente ad alcune delle proposte esaminate;

TENUTO CONTO delle valutazioni e delle osservazioni formulate dal partenariato socio-economico sentito nell'audizione svoltasi presso la sede del

Consiglio regionale del Veneto il 22 novembre 2011 e che ha visto la presentazione di tre documenti unitari da parte rispettivamente delle organizzazioni professionali agricole regionali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA e COPAGRI), delle centrali cooperative (Confcooperative-Fedagri, Legacoop-Agroalimentare e AGCI) e dei lavoratori (CGIL-Flai, CISL-Fai e UIL-Uila e di un documento della Confindustria-Federalimentare regionale;

#### **FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI**

##### **1) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune COM(2011) 625 definitivo del 17 ottobre 2011.**

a) **(articolo 21)** La proposta di riforma prevede di commisurare gli aiuti esclusivamente in funzione delle superfici aziendali. In quest'ottica scompare qualsiasi considerazione, anche indiretta, del prodotto realizzato o di altri fattori produttivi come l'entità degli investimenti o la forza lavoro impiegata. L'Italia, avendo superfici modeste rispetto agli altri paesi, verrebbe penalizzata. Una chiave di riparto basata sulla superficie, infatti, assegnerebbe all'Italia una quota di aiuti fra il 6 per cento e l'8 per cento del totale PAC, a fronte dell'attuale 10 per cento (mentre realizza il 12,6 per cento della produzione agricola comunitaria ed è contribuente netto con una incidenza del 14 per cento sul bilancio dell'Unione). Inoltre, se le superfici che saranno prese in considerazione saranno quelle risultanti dalle domande di aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico attivate nel 2011, per l'Italia ciò significa poco più di 10 milioni di ettari, a fronte di una superficie agricola nazionale prossima a 13,5 milioni di ettari (fonti censimento ISTAT 2010, AGEA). Ciò si spiega in quanto non tutti i produttori italiani hanno titolo alla presentazione della domanda di aiuto poiché nel nostro Paese si applica ancora il modello storico e molte categorie di produttori (viticoltori, ortofrutticoltori, ecc) non hanno ricevuto un titolo per il pagamento unico.

**Pertanto, ai fini della determinazione dell'aiuto diretto, si chiede di introdurre nuovi parametri quali la produzione lorda vendibile aziendale (PLV) o il valore aggiunto o ancora il numero dei lavoratori impiegati. Inoltre, risulta necessario modificare il dato di riferimento della superficie agricola italiana, utilizzando dati più aggiornati, quali ad esempio la superficie agricola utilizzata (SAU) rilevata dall'ultimo censimento dell'agricoltura.**

b) **(Titolo III, Capo 2 e principio di sussidiarietà)** La componente ecologica obbligatoria ("greening") che assorbirà il 30 per cento della dotazione finanziaria complessiva per i pagamenti diretti, sarà erogata in base alla superficie ammissibile e a fronte di azioni obbligatorie che l'agricoltore dovrà attuare per migliorare l'ambiente e contrastare il cambiamento climatico (compresenza di tre differenti colture, mantenimento di prati permanenti, 7 per cento superficie agricola aziendale a elementi improduttivi).

Il greening aumenterà la complessità del sistema dei pagamenti diretti, gli oneri per gli agricoltori e i controlli nonché determinare una minore appetibilità di alcune misure agroambientali dello sviluppo rurale (SR).

La "condizione" degli impegni fra greening e condizionalità rappresenta una sovrapposizione fra i due strumenti con possibili difficoltà sotto il profilo applicativo e dei controlli oltre che a una mancanza di chiarezza delle norme che gli agricoltori dovranno applicare.

Oltre ai problemi di demarcazione tra I e II pilastro (che sembrano aggravati rispetto alla programmazione vigente) non si può sottacere come in termini d'impatto la "strategia verde" fra i due pilastri potrebbe portare una minore efficacia ambientale: il greening si basa su impegni annuali e non pluriennali mentre l'esperienza di oltre due decenni di misure agroambientali mostra come l'impatto è in genere proporzionale alla durata dei comportamenti virtuosi adottati dagli agricoltori. Inoltre, soprattutto per i territori di maggiore precarietà idrogeologica sono gli investimenti produttivi dell'attività agricola che costituiscono il vero presidio del territorio, piuttosto che le blande misure che il greening fa intravedere.

Il "titolo verde" sembra presentare dei vincoli aggiuntivi rispetto alle regole vigenti oggi sul quadro del I pilastro della PAC; nel caso per esempio delle aziende zootecniche, soprattutto se a prevalente estensione maidicola e prive di superficie a prati o pascoli, si dovrebbero sostenere significativi costi di adeguamento al requisito della diversificazione colturale.

**In definitiva, al fine di rendere la politica degli aiuti diretti al greening una componente ecologica più inclusiva, meno rigida e consentire i pagamenti diretti di tutte le realtà agricole, si chiede di:**

**b.1. Ampliare il set di misure attraverso le quali consentire l'accesso al greening, lasciando allo stato membro o alle regioni, sufficiente flessibilità nel definire possibili spazi di complementarità (principio di sussidiarietà).**

**b.2. Prevedere nell'ambito della diversificazione colturale l'uso del set aside ecologico come terza coltura. In tal modo, a parità di efficacia ambientale, si ridurrebbe l'impatto economico del greening (articolo 29).**

**b.3. Ridurre al 3 per cento la superficie a set aside ecologico, assicurando che nella componente ecologica possano rientrare gli elementi caratteristici del paesaggio, i terrazzamenti, le fasce tampone, tutelati anche dalla condizionalità, in termini di mantenimento nonché l'introduzione di misure di risparmio idrico (articolo 32).**

**b.4. Equiparazione delle colture legnose agrarie al mantenimento del prato permanente. Peraltro, le aree a vigneto e oliveto risultano avere un grado di biodiversità comparabile a quello del prato permanente, ma forniscono un più elevato contributo allo stoccaggio del carbonio (articolo 31).**

**b.5. Inserire fra gli agricoltori che hanno diritto al premio aggiuntivo per il greening anche coloro che hanno aziende situate in tutto o in parte in zone contemplate dalla direttiva nitrati direttiva 91/676, in aggiunta a quanto già previsto per le direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE (articolo 31).**

**b.6. ridurre al 20 per cento il peso massimo della componente greening del pagamento.**

c) **(articolo 9 e principio di sussidiarietà)** La proposta persegue l'intento di definire con maggiore chiarezza l'agricoltore in attività, proprio al fine di orientare il sostegno ai soli agricoltori attivi e garantire una risposta alle critiche sollevate dalla relazione della Corte dei Conti. Tuttavia, il testo proposto appare inadatto a esplicitare la condizione di agricoltore attivo e coglie solo in minima parte le sollecitazioni avanzate dalla Corte. Ad esempio, in Italia i reali percettori del pagamento unico continuano a essere i proprietari fondiari (ben il 75 per cento dei beneficiari della PAC), che, al contrario delle imprese impegnate sul mercato, sono più facilmente indotti ad abbandonare o a ridimensionare l'impegno produttivo.

**Serve più flessibilità e sussidiarietà nell'applicazione della norma, lasciando agli stati membri, secondo il proprio ordinamento nazionale, la definizione di agricoltore attivo.**

d) **(articolo 39)** Allo scopo di tener conto della necessità di salvaguardia di alcune importanti produzioni che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali e ambientali, la proposta consente di autorizzare gli stati membri di destinare fino al 5 per cento dei loro massimali nazionali per sostenere tali settori agricoli, elevabile al 10 per cento a giudizio della Commissione UE.

**Si ritiene che la quota attivabile dagli stati membri per il pagamento supplementare accoppiato debba essere portata al 20 per cento del totale del budget dedicato dai singoli stati membri ai pagamenti diretti, salvo disciplinare ulteriori incrementi in caso di crisi eccezionali. Si richiede, inoltre, di non limitare il numero dei comparti produttivi cui è possibile assegnare il sostegno accoppiato, al fine di tenere in conto tutte le eventuali situazioni di crisi, con particolare riferimento agli impatti occupazionali che da esse possono generarsi.**

**2) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) COM(2011) 626 definitivo del 17 ottobre 2011.**

a) **(articolo 102)** La proposta sull'organizzazione comune dei mercati per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative a certi settori non risolve il problema dei diritti di impianto dei vigneti, di cui è prevista la liberalizzazione a partire dal 2015.

**È necessario offrire ai produttori vitivinicoli garanzie circa gli investimenti finora fatti attraverso onerosi processi di differenziazione e valorizzazione delle produzioni aziendali viticole.**

b) **(Parte V, Capo I, sezioni 1, 2 e 3)** Le misure eccezionali relative alle turbative di mercato, per la gestione dei rischi e delle crisi di mercato, nonché di assicurazione contro le perdite di prodotto/reddito non risultano efficaci e dovrebbero essere poste a carico del regolamento sul pagamento diretto.

**Prevedere lo spostamento delle misure nell'ambito del regolamento relativo al pagamento diretto.**

c) **(Titolo II, Capo III)** Con riferimento alle organizzazioni di produttori (OP) e organizzazioni interprofessionali (OI), si sottolinea che l'obiettivo di prevenire la volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli e di migliorare il buon funzionamento della catena alimentare è stato affrontato in maniera troppo blanda. L'OCM unica, infatti, rende sistematica la possibilità per tutti i settori di costituire OP e OI, quali strumenti per migliorare la programmazione dell'offerta e regolarizzare il mercato, tuttavia, a fronte di questo aspetto positivo, permangono delle disomogeneità tra settori con riferimento a due aspetti fondamentali. In primo luogo, le risorse per dotare le OP di strumenti operativi - così come già avviene per l'ortofrutta dove sono risultate ampiamente più efficaci soprattutto perché inserite direttamente nel regolamento dell'aiuto diretto (senza cofinanziamento da parte dello Stato membro) - dovrebbero essere interamente trasferite nell'OCM unica e rafforzate, mentre attualmente per le altre OP sono previsti piccoli incentivi unicamente nel II pilastro relativo allo sviluppo rurale. In secondo luogo, la proposta di regolamento appare poco efficace e mantiene una discriminazione tra settori nell'ambito della contrattazione (attualmente possibile in maniera dettagliata per lo zucchero, il latte e i prodotti lattiero-caseari), che rappresenta un elemento fondamentale di prevenzione delle crisi e della volatilità dei prezzi. Senza un esplicito richiamo alla possibilità di introdurre regole di base omogenee sui modelli contrattuali (così come avviene nel caso del latte); infatti, si lasciano in buona parte irrisolti i problemi del riequilibrio del valore nella catena alimentare, con meccanismi e strumenti che, di fatto, intervengono quando le crisi sono in atto, senza essere in grado di prevenirle.

**Pertanto, le risorse per dotare le OP di strumenti operativi dovrebbero essere interamente trasferite nell'OCM unica e rafforzate inoltre, per consentire un rafforzamento del potere contrattuale degli agricoltori all'interno delle filiere produttive, dovrebbero essere introdotte regole di base omogenee dei modelli contrattuali.**

**3) Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). COM(2011) 627 definitivo del 17 ottobre 2011.**

a) **(Titolo II, Capo I e principio sussidiarietà)** Pur condividendo l'obiettivo di una più piena integrazione dei fondi agricoli nelle politiche di coesione e di sviluppo locale, l'integrazione complessiva tra i diversi fondi all'interno del contratto di partenariato (CP) appare eccessivamente complessa e onerosa, senza alcun reale avanzamento rispetto alle precedenti programmazioni in termini di chiarezza e di semplificazione. Inoltre, la successiva fase di gestione, per la complessità dell'assetto, rende poi sicuramente lunga e aleatoria la procedura di modifica o di adattamento dei programmi, in particolare per quegli stati che, come l'Italia, adottano programmazioni regionali. Considerata l'estrema variabilità e differenziazione dell'attività agricola a livello territoriale nella realtà italiana, i programmi regionali rappresentano il corretto livello di programmazione. Inoltre, è necessario prevedere che i territori/sistemi agricoli che risulteranno fortemente penalizzati dalla riforma degli aiuti diretti e dell'OCM unica non possano essere penalizzati anche in termini di assegnazione di risorse per lo sviluppo rurale che risultano necessarie per attivare interventi a favore della competitività e della ristrutturazione degli stessi.

**Si chiede di apportare modifiche alla proposta di regolamento che consentano la presentazione e la gestione di un quadro finanziario unico nazionale anche in presenza di programmi regionali; una semplificazione della struttura e delle procedure di modifica del contratto di partenariato; un sostanziale alleggerimento della condizionalità ex-ante.**

b) **(Titolo III, Capo I, Sezione 2)** L'integrazione, così spinta a livello di programmazione, non comporta, come parrebbe logico, anche una reale integrazione dei sistemi di gestione. Di fatto i fondi FESR e FSE hanno gestioni diverse dai fondi FEASR e FEAMP e questo diventa particolarmente evidente nel caso delle iniziative di sviluppo locale partecipativo (LEADER per il FEASR), laddove i diversi fondi dovrebbero operare con approccio integrato.

**Quindi integrazione dei fondi deve comportare integrazione dei sistemi di gestione e controllo.**

c) **(articoli da 37 a 40)** Non si condivide la scelta di inserire a carico dello sviluppo rurale le tematiche della gestione dei rischi, delle assicurazioni del raccolto, dei fondi di mutualizzazione e degli strumenti di stabilizzazione del reddito.

Questi interventi, in termini concettuali, poco hanno a che fare con obiettivi di sostegno allo sviluppo rurale quali la competitività del settore agricolo, la gestione sostenibile delle risorse e l'azione per il clima o lo sviluppo territoriale equilibrato. Questi strumenti riguardano direttamente o indirettamente la stabilità dei redditi degli agricoltori a fronte di eventi avversi o di crisi dei mercati e quindi riguardano direttamente le politiche del cosiddetto primo pilastro. Inoltre, in termini finanziari, a fronte di una probabile diminuzione delle risorse complessive, queste misure potrebbero assorbire una quantità talmente elevata di risorse, che costringerebbe ad un drastico ridimensionamento delle politiche di sviluppo.



**Si chiede pertanto che tali tematiche siano affrontate con altre risorse, in particolare quelle dei pagamenti diretti e delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli (vedi proposte regolamenti ai punti 1 e 2).**

**4) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 - COM(2011) 615 definitivo del 10 ottobre 2011.**

a) **(Parte II, Titolo I)** La politica dello sviluppo rurale ha dimostrato di essere un valido strumento a sostegno della competitività del settore agricolo e delle aree rurali. Per fare in modo che la governance delle politiche possa funzionare in modo efficiente è necessario che il ruolo dei tre livelli di programmazione (unionale, nazionale e regionale) vada definito con maggiore attenzione. Pur condividendo il rafforzamento dell'approccio strategico, si fa presente che l'elaborazione di un unico contratto di partenariato tra Commissione e stato membro, comune a tutti i fondi, se da un lato risolve il problema di coordinamento tra le diverse strategie, dall'altro porta con sé il rischio di un aggravamento amministrativo, in particolare per quegli stati membri (come l'Italia) che presentano una programmazione regionalizzata e quindi 21 possibili contratti di partenariato.

**Si chiede pertanto una modifica dell'architettura della programmazione, in modo che la pianificazione decentrata regionale rappresenti un'articolazione del quadro di livello nazionale, specificatamente previsto nel contratto di partenariato. Ciò da un lato eviterebbe l'applicazione del disimpegno automatico delle risorse a livello regionale, per paesi come l'Italia che adottano il modello di programmazione regionale, e dall'altro consentirebbe una migliore gestione degli strumenti relativi alle crisi di mercato, agli interventi di filiera o alle altre politiche infrastrutturali di portata sovranazionale.**

### **ESPRIME PARERE CONTRARIO**

per quanto riguarda gli aspetti giuridici, in quanto le proposte di regolamento non sono accompagnate dalla scheda contenente elementi circostanziati che consentono di valutare il rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, come previsto dall'articolo 5 del protocollo n. 2 allegato al trattato di Lisbona, né tali si ritiene possano adeguatamente configurarsi le valutazioni contenute nei paragrafi "Elementi giuridici della proposta" facenti parte delle "Relazioni" alle varie proposte di regolamento;

### **DISPONE**

la trasmissione della presente risoluzione:

- al Presidente del consiglio dei ministri, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, quali osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11/2005, ai fini della formazione della posizione italiana;
- al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'inoltro alle competenti commissioni parlamentari, al fine di permettere un efficace esame parlamentare in

- merito alla vigilanza sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 4 quater della legge n. 11 del 2005;
- alla Giunta regionale del Veneto, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze in materia assegnate dalla normativa regionale, statale e unionale;
  - ai parlamentari europei eletti in Veneto e ai membri veneti del Comitato delle regioni;
  - al network sussidiarietà del Comitato delle regioni, alle assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente;

### **IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE**

sulla base delle osservazioni formulate ai punti da 1 a 4 della presente risoluzione, ad assicurare un'adeguata informazione sulla negoziazione relativa alla riforma della PAC per il periodo 2014-2020, informando le competenti commissioni consiliari circa le modalità e i contributi concreti della partecipazione della Regione Veneto al processo decisionale e le iniziative assunte nelle opportune sedi nazionali ed europee.

---

Assegnati n. 60  
Presenti-votanti n. 41  
Voti favorevoli n. 41

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Raffaele Grazia

**IL PRESIDENTE**  
f.to Clodovaldo Ruffato

**REGIONE DEL VENETO**  
CONSIGLIO REGIONALE

il presente atto estratto dal verbale  
della 86.e seduta pubblica risulta  
in nov.e facciate  
conformi all'originale.



P. IL DIRIGENTE  
del Servizio Atti Istituzionali  
(dott. Giorgio Vidali)